

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

e col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1997

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Testo della Convenzione	»	7
Traduzione non ufficiale	»	58

ONOREVOLI SENATORI. - Sin dal 1961, con la Convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961, venne dato riconoscimento, mediante la creazione di un diritto di protezione delle nuove varietà vegetali, all'esigenza di garantire ai costitutori di tali varietà la possibilità di sfruttare adeguatamente, purchè non abusandone, il proprio ritrovato.

Alla prima Convenzione del 1961, riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 ed ancora il 23 ottobre 1978, ha fatto seguito recentemente la revisione del 19 marzo 1991, della quale si chiede ora la ratifica da parte dell'Italia, che peraltro dal 1° luglio 1977 è già parte dell'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV-*Union pour la protection des obtentions végétales*), avendo ratificato con legge 16 luglio 1974, n. 722, la Convenzione siccome riveduta il 10 novembre 1972.

Al riguardo, va segnalato che già con la prima Convenzione, che ebbe a prevederlo, il diritto dei costitutori o miglioratori è stato piuttosto compresso da esigenze di interesse pubblico, quali quelle correlate all'approvvigionamento alimentare e agli interessi di coltivatori ed agricoltori. Inoltre, a differenza di quel che si verifica in tema di brevetti, dove il venir in essere di una nuova invenzione presuppone il distacco netto rispetto al precedente stato della scienza e della tecnica, il progresso e l'innovazione nel campo delle varietà vegetali consistono solitamente nel migliorare e selezionare varietà già note e talora già protette. Può dirsi, quindi, che nel settore delle varietà vegetali la proteggibilità consegue ad un certo grado di innovazione rispetto al precedente stato della tecnica e della conoscenza, ma trattasi di un grado più limitato, quanto ad inventività e novità, rispetto a quel che è necessario per avere un brevetto di invenzione.

Tale aspetto non è senza conseguenze sulla disciplina convenzionale, giacchè, se

l'innovazione in materia di varietà vegetali si sviluppa attraverso miglioramenti che presuppongono l'utilizzazione dell'altrui varietà, è implicita nel sistema la necessità di prevedere una protezione attenuata rispetto a quel che è invece possibile e necessario in materia di brevetti di invenzione: in altri termini, mentre nella materia brevettuale uno sviluppo tecnico rientrando nell'utilizzazione dell'altrui brevetto non soltanto non costituirebbe una invenzione brevettabile, ma sarebbe senz'altro vietata per contraffazione, il diritto del costitutore non può essere invece opposto ad atti effettuati per costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà, questa essendo invero la regola in tema di creazione di nuove varietà vegetali (cfr. articolo 15 paragrafo 1, lettera iii della Convenzione). Tuttavia, poichè ciò può condurre, con tutta evidenza, ad una vera e propria vanificazione del diritto del costitutore, si è previsto, con la Convenzione della quale si chiede la ratifica, che quando tra una varietà protetta ed una successiva varietà non sussista una *minimum distance*, il costitutore che si sia avvalso della varietà altrui creando una varietà da quella distinta, e nondimeno dalla stessa dipendente o essenzialmente derivata, deve acquisire il consenso del titolare del diritto, solitamente tramite compenso, ovvero ottenere una licenza obbligatoria, sussistendo ragioni di pubblico interesse, e corrispondendo, in ogni caso, una equa remunerazione al titolare del diritto.

La protezione delle varietà vegetali, che secondo la Convenzione può avvenire o mediante brevetto o mediante un diritto *sui generis*, in Italia è conferita a seguito del rilascio di un brevetto da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si dovrà ora prevedere che, nel termine di cinque anni, il brevetto potrà concernere tutte le specie e tutti i generi botanici, a seguito di un procedi-

mento ed un esame tecnico condotti dal richiamato Ufficio e volti ad accertare che la varietà sia distinguibile da altre varietà notoriamente conosciute, omogenea quanto alle sue caratteristiche di moltiplicazione, stabile a seguito delle moltiplicazioni e nuova nel senso che non deve essere stata oggetto di precedente commercializzazione da più di un anno in Italia o da più di quattro o sei anni (a seconda delle specie) in altri Paesi aderenti al sistema.

Sia quanto alla legittimazione ad ottenere la protezione di una nuova varietà vegetale, sia quanto alla portata dei diritti esclusivi da essa conferiti, non vi sono sostanziali differenze rispetto a quanto contenuto nella Convenzione del 10 novembre 1972, fatta eccezione per quanto sopra evidenziato riguardo all'utilizzabilità della varietà protetta al fine di ottenere una nuova e distinta varietà vegetale. Con particolare riguardo all'esaurimento dei diritti conferiti dalla varietà vegetale protetta, che in linea di principio si verifica riguardo agli atti, successivi all'acquisto, di commercializzazione e di disposizione dei materiali legittimamente acquisiti e dei prodotti derivati, occorre tener conto delle caratteristiche del ritrovato, sicchè è degno di nota il fatto che i diritti esclusivi in questione non si esauriscono a seguito dell'acquisto del materiale di moltiplicazione protetto in riferimento alle moltiplicazioni non previste all'atto dell'acquisto medesimo ovvero in riferimento all'esportazione per fini di moltiplicazione verso Paesi dove non sia prevista una protezione equivalente dei ritrovati in questione (cfr. articolo 16 della Convenzione). Peculiare è, infine, tenuto conto degli interessi

coinvolti, la previsione del cosiddetto privilegio dell'agricoltore, che consiste nel diritto dell'agricoltore di utilizzare, se legittimamente acquistato, il materiale di moltiplicazione protetto anche ai fini delle successive moltiplicazioni per i bisogni della sua azienda (articolo 15 della Convenzione).

La durata ventennale propria dei brevetti non può evidentemente essere applicata in tema di varietà vegetali, tenuto conto dei tempi biologici per lo sviluppo delle piante: si prevede così una durata minima di venti anni in linea generale e di venticinque anni per le varietà arboree e la vigna.

Il disegno di legge di recepimento della Convenzione in oggetto ricalca lo schema usuale relativo all'autorizzazione parlamentare al Capo dello Stato per la ratifica di accordi internazionali, salvo per quanto riguarda l'articolo 3 il quale conferisce delega al Governo per emanare le modifiche necessarie all'adeguamento dell'ordinamento interno per il recepimento della Convenzione in parola: in particolare per quanto concerne il tipo di protezione, le eccezioni a tale protezione, la particolarità dei diritti conferiti, le norme transitorie per l'estensione e le proteggibilità a tutti i generi e le specie vegetali. La delega conferita concerne anche la revisione delle tariffe relative all'applicabilità delle norme procedurali per l'effettuazione di azioni e controlli.

Poichè dall'applicazione della presente Convenzione non derivano nuove spese a carico del bilancio dello Stato, non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 460, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme necessarie per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di nuove varietà vegetali a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'Atto della Conferenza diplomatica di revisione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottato a Ginevra il 19 marzo 1991, a quelle facoltative di seguito indicate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) scegliere il tipo di protezione; individuare il costituente ed il relativo contenuto; prevedere le eccezioni obbligatorie, le limitazioni, l'esaurimento e le forme di tutela provvisoria nonchè la durata della tutela, che dovrà essere articolata a seconda dei generi e delle specie;

b) provvedere alla definizione di costituente e di varietà;

c) determinare la possibilità di scegliere liberamente lo Stato in cui effettuare il primo deposito della domanda ed il riconoscimento della priorità derivante da precedente deposito in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV-*Union pur la protection des obtentions végétales*), determinando la documentazione necessaria;

d) prevedere il termine entro il quale la tutela sarà estesa a tutti i generi e le specie;

e) definire le ipotesi di nullità e determinare le condizioni di decadenza;

f) prevedere tariffe per gli esami ed i controlli tecnici;

g) prevedere la revisione dell'articolo 9, titolo IV, della tariffa allegata al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente le tasse sulle concessioni governative, in modo che la tariffa risulti distinta tra periodo di protezione provvisoria e periodo di concessione della privativa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE
